



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile - Fallimentare

R.G. Fall. 2/2020

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

letta la proposta di liquidazione dei beni depositata in data 28.10.2020 da Massimo Ruggiero, consistente nella liquidazione del patrimonio del debitore, rappresentato dalla quota immobiliare già oggetto di esecuzione immobiliare r.g.e. 123/2018 (in fase di distribuzione del ricavato), nonché dalla messa a disposizione per i creditori della somma di euro 50,00 al mese per quattro anni;

letta la relazione della O.C.C. Dott. Albino Bertino con studio in Ciriè alla Via Torino 71, che ha attestato la completezza ed attendibilità della situazione debitoria dell'istante;

osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, nonché dell'inventario e della relazione particolareggiata del professionista incaricato di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012;

rilevato che, sulla scorta della relazione dell'O.C.C., la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, ex art. 14-ter, co. 5, l. 3/2012;

ritenuto che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta è conforme al disposto di cui all'art. 14-ter l. 3/2012;

osservato che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14-quinquies, co. 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14-nonies, co. 5, l. cit. (Trib. Terni 17.12.2013);

letto l'art. 14-quinquies della citata legge;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il Dott. Albino Bertino con studio in Ciriè alla Via Torino 71 (già gestore della crisi);

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi sul sito del Tribunale di Ivrea, oscurando i dati sensibili;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non potranno essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in euro 19.101,68=, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012 (tenuto conto non solo delle necessità personali ma degli obblighi di mantenimento nei confronti del nucleo familiare dal ricorrente); c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Ivrea, 17.11.2020

Il G.D.

(dott. Alessandro Petronzi)

